

**INPS**

Istituto Nazionale  
Previdenza Sociale



**Direzione Centrale** □  
**delle Prestazioni** □

**Roma, 29-09-2007**

**Messaggio n. 13645**

Allegati 3

**OGGETTO: ||Fondo speciale Ferrovie dello Stato – CCNL Attività Ferroviarie e Contratto Aziendale di Gruppo Ferrovie dello Stato e Accordo di confluenza al CCNL delle Attività Ferroviarie del 16 aprile 2004 – Nuovo sistema di classificazione del personale - Limiti di età e di servizio per l’acquisizione del diritto alla pensione di vecchiaia.|||**

DIREZIONE CENTRALE  
PRESTAZIONI

DIREZIONE CENTRALE ENTRATE CONTRIBUTIVE

AI DIRETTORI REGIONALI  
AI DIRETTORI PROVINCIALI E  
SUBPROVINCIALI  
AI DIRETTORI DELLE AGENZIE

Oggetto: Fondo speciale Ferrovie dello Stato – CCNL Attività Ferroviarie e Contratto Aziendale di Gruppo Ferrovie dello Stato e Accordo di confluenza al CCNL delle Attività Ferroviarie del 16 aprile 2004 – Nuovo sistema di classificazione del personale - Limiti di età e di servizio per l’acquisizione del diritto alla pensione di vecchiaia.

In data 16 aprile 2003 è stato sottoscritto l'accordo per la definizione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle Attività Ferroviarie tra AGENS e la delegazione delle imprese esercenti Attività ferroviarie e le organizzazioni sindacali.

Nella medesima data è stato sottoscritto l'accordo per la definizione del "Contratto Aziendale di Gruppo Ferrovie dello Stato e Accordo di Confluenza al CCNL delle Attività Ferroviarie" tra il Gruppo FS e le organizzazioni sindacali.

Gli artt. 21 del CCNL delle attività ferroviarie e 13 del Contratto di gruppo F.S. hanno introdotto, con decorrenza dal 1°/8/2003, un nuovo sistema classificatorio del personale, articolato su 8 livelli professionali e 11 parametri retributivi, all'interno dei quali i lavoratori ferroviari sono stati inquadrati in profili e figure professionali in base al quadro di equiparazione allegato al citato art. 13.

Spetta all'Istituto, sulla base di tale quadro di equiparazione, individuare i limiti di età e di servizio per l'acquisizione del diritto alla pensione di vecchiaia per gli iscritti al Fondo speciale Ferrovie dello Stato.

Si è provveduto quindi a compilare l'allegata tabella nella quale sono riportati i limiti di età e di servizio propri di ciascuna figura professionale. Sono stati individuati altresì i limiti di età e di servizio delle figure professionali che, pur essendo previste dall'art. 21 del CCNL Attività Ferroviarie, non sono state tuttavia prese in considerazione nel quadro di equiparazione stesso.

Al momento del pensionamento, le Sedi continueranno ad acquisire il foglio matricolare dal quale rilevare la figura professionale rivestita al fine di individuare i limiti di età e di servizio per il collocamento in quiescenza dell'interessato e l'eventuale diritto all'aumento di valutazione, fino al 31/12/2006.

A decorrere dal 1.1.2007 invece, le medesime informazioni relative alle singole posizioni sono presenti nei flussi retributivi mensili individuali e sono quindi direttamente rilevabili dalle denunce e-mens.

Va poi osservato che alcuni degli ex profili professionali di cui al CCNL 1996 - 1998, con differenziati limiti di età e di servizio per il riconoscimento della prestazione in questione, sono confluiti in un'unica figura professionale nell'ambito di un nuovo profilo professionale.

Nei confronti del personale che rivestiva detti ex profili:

- nel caso abbia continuato a svolgere anche dopo il 1°/8/2003 le mansioni proprie degli stessi, vengono mantenuti i precedenti limiti di età e di servizio fino alla data del pensionamento o dell'attribuzione di una nuova figura professionale.  
La conservazione delle mansioni precedentemente svolte dovrà essere attestata per tali lavoratori
- Ø da apposita dichiarazione rilasciata dal datore di lavoro all'atto del pensionamento ed allegata al foglio matricolare ferroviario in cui risulti certificata la continuità (fino alla data del pensionamento stesso o a quella di passaggio ad altra figura professionale) nello svolgimento di tali mansioni;
- Ø a partire dal 1°/1/2007, dalla procedura "e-mens", in cui risulti certificato il mantenimento dei limiti di età e di servizio propri del profilo professionale di provenienza e dell'eventuale diritto all'aumento di valutazione;

· nel caso invece che dal 1°/8/2003 abbia svolto le mansioni proprie della nuova figura professionale, dovrà essere acquisita apposita dichiarazione rilasciata dal datore di lavoro ed allegata al foglio matricolare ferroviario, attestante tale circostanza. Anche in questo caso, ovviamente, i nuovi limiti di età e di servizio dovranno essere certificati dalla procedura "e-mens" a partire dal 1°/1/2007.

Sarà cura della sede competente alla liquidazione della pensione verificare, per ciascun lavoratore interessato, la concordanza dei dati forniti dalla procedura e-mens con quelli contenuti nella dichiarazione del datore di lavoro – da predisporre in modo strettamente conforme agli schemi allegati – nonché nel foglio matricolare ferroviario.

IL DIRETTORE CENTRALE  
DELLE ENTRATE CONTRIBUTIVE  
Ziccheddu

IL DIRETTORE CENTRALE  
DELLE PRESTAZIONI  
Nori

§Allegato 1, §Allegato 2, §Allegato 3.